



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TOFANI, CURSI, BIANCONI, CALABRÒ, CASTRO,  
D’AMBROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, FASANO, GIULIANO, GRAMAZIO,  
MASSIDA, PICCHETTO FRATIN, PONTONE, SACCOMANNO, SAIA  
e STANCANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2008**

Interventi in favore dei disabili gravi  
tramite il servizio civile volontario

ONOREVOLI SENATORI. - A causa delle purtroppo ben note difficoltà di ordine economico e finanziario che gravano sui bilanci pubblici, già da tempo, si sono verificate delle gravi difficoltà anche nel settore del servizio civile nazionale volontario, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, che hanno portato a forzature non irrilevanti nell'applicazione della stessa *ratio* ispiratrice di questo istituto.

Entrando da subito nello specifico del presente disegno di legge, va evidenziato che, nel recente passato, molti dei progetti presentati dalle più importanti associazioni ed istituzioni operanti a favore delle persone portatrici delle più gravi tipologie di disabilità, proprio per la mancanza di risorse disponibili, non hanno avuto assegnato personale del servizio civile volontario, necessario per la loro attuazione, nonostante i detti progetti avessero pienamente rispettato i parametri indicati dalla normativa vigente. E ciò anche a causa di una incerta interpretazione di alcuni di tali parametri che, di fatto, ha consentito di attribuire un punteggio superiore ad altre iniziative progettuali, sia pure utili, ma non operanti in un settore di così avvertito bisogno di intervento sociale come quello in parola.

Tutto questo, ovviamente, dispiace e chiede rimedio, poiché le iniziative progettuali di questo tipo spesso rappresentano l'unica concreta *chance* offerta dal sistema di assistenza sociale per venire incontro alle esigenze quotidiane, sia d'ordine pratico che relazionale, di persone seriamente in difficoltà. L'assenza dell'intervento del personale volontario può in questi casi risultare, infatti, fortemente dannosa e capace di indurre all'emarginazione sociale.

Ora, per dare una risposta chiara e concreta alla necessità di assicurare il più possibile alle persone disabili gravi, di fruire di forme di assistenza generica, a cui i giovani volontari del servizio civile possono corrispondervi dopo aver ricevuto la prescritta formazione, e per dare continuità alla loro presenza e attività a fianco dei disabili stessi, vale a dire, senza quelle interruzioni nella fornitura del servizio da tutti tanto deprecate, finora verificatisi per i motivi prima detti, con il presente disegno di legge si vuole introdurre un criterio di riserva, che consenta di includere nell'insieme dei progetti di servizio civile annualmente messi a bando e fino alla concorrenza massima del 20 per cento dei posti disponibili, quei progetti finalizzati all'assistenza di persone portatrici di disabilità gravi, siano esse fisiche, psichiche o sensoriali, come definite dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si tratta di un intervento:

a) che trova motivazione politica nel diritto di ogni cittadino all'assistenza sociale, previsto dall'articolo 38 della nostra Costituzione;

b) che rientra nelle finalità fissate dalla legge istitutiva del servizio civile, la legge n. 64 del 2001, là dove, alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 recita: «favorire la realizzazione dei principi costituzionali della solidarietà sociale»;

c) che rispetta ed attua il dettato della legge quadro sull'*handicap*, la legge n. 104 del 1992 in favore dei disabili in stato di gravità, la quale nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 stabilisce: «Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».

Onorevoli Senatori, chiarito senza tema di smentita che il servizio civile nazionale volontario ha tutti i connotati di un servizio pubblico, la priorità richiesta con il presente disegno di legge in favore dei progetti destinati all'assistenza dei disabili in stato di gravità, tra l'altro limitata al 20 per cento dei posti di volontariato annualmente coperti da apposito stanziamento della legge finanziaria, non può e non deve essere elusa né contrastata con argomentazioni di sorta; occorre

infatti avere sempre a mente che a fondamento del servizio civile volontario sono l'educazione alla cittadinanza attiva dei giovani e la loro formazione umana, obiettivi questi sacrosanti in una società in continuo cambiamento come è la nostra, a cui meglio si perviene proponendo ai giovani esperienze di rapporto umano con chi vive nel disagio di una grave disabilità, piuttosto che in altri settori di attività seppure interessanti ed utili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.